(N. 71-bis)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla Camera dei deputati nella seduta del 6 ottobre 1953 (V. *Stampato N.* 74)

presentato dal Ministro del Tesoro

(GAVA)

di concerto col Ministro del Bilancio

(PELLA)

TRASMESSO DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA
IL 7 OTTOBRE 1953

Stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1953 al 30 giugno 1954.

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1100)

DISEGNO DI LEGGE

—

Art. 1.

Il Governo è autorizzato a far pagare le spese ordinarie e straordinarie del Ministero degli affari esteri per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1953 al 30 giugno 1954, in conformità dello stato di previsione annesso alla presente legge.

Art. 2.

I capitoli a favore dei quali possono effettuarsi prelevamenti dal fondo a disposizione, di cui all'articolo 8 del regio decreto-legge 29 dicembre 1932, n. 1713, convertito nella legge 3 aprile 1933, n. 319, sono stabiliti per l'esercizio finanziario 1953-54, come dall'elenco annesso alla presente legge.

Art. 3.

Sono autorizzate, per l'esercizio finanziario 1953-54, le seguenti spese:

1) lire 145.000.000 quale quota dovuta dall'Italia alla Organizzazione educativa, scientifica e culturale delle Nazioni Unite (U.N.E.S.C.O.);

2) lire 20.000.000 per l'invio dei delegati italiani alle riunioni dell'Organizzazione educativa, scientifica e culturale delle Nazioni Unite (U.N.E.S.C.O.) ed altre eventuali inerenti alla nostra partecipazione all'Organizzazione stessa;

3) lire 15.000.000 per riparazioni straordinarie dei danni agli edifici demaniali ad uso di sedi diplomatiche e consolari all'estero;

4) lire 17.000.000 per riparazioni straordinarie dei danni agli edifici demaniali ad uso delle scuole italiane all'estero e per lavori di completamento ed adattamento agli stabili medesimi;

5) lire 8.000.000 per riparazioni straordinarie dei danni agli edifici demaniali ad uso delle collettività italiane all'estero;

6) lire 16.600.000 per la Delegazione italiana per la cooperazione economica europea in Roma.

Art. 4.

La spesa occorrente per assicurare il funzionamento dell'Amministrazione fiduciaria della Somalia è determinata, per l'esercizio finanziario 1953-54, ai sensi dell'articolo 5 della legge 4 novembre 1951, n. 1301, in lire 5.500 milioni.

Art. 5.

È approvato il bilancio dell'Istituto agronomico per l'Africa italiana, per l'esercizio finanziario 1953-54, allegato allo stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri (Appendice).

L'appendice è contenuta nello Stampato N. 74 della Camera dei deputati.

Al capitolo 23 (Compensi speciali...), la cifra indicata nella colonna 6 deve leggersi: 10.000.000.

Il Presidente della Camera dei deputati
GRONCHI